



**FIPAV**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**CU n.85 del 18 marzo 2022**

Riunione del 14/03/2022

38.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

**- Francavilla Marco**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

Con atto di deferimento n. 5/2021-2022 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Marco Francavilla, per aver, in violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22 e 30 R.A.T., 74, 75 Reg. Giur., nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, omesso di presentarsi alla ripresa dell'attività sportiva agonistica, cagionando un grave pregiudizio al sodalizio tesserante

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento trae origine dall'esposto del 23/08/2021 inviato alla Procura Federale dalla ASD Geda Volley Trani, con il quale veniva segnalato che l'incolpato, non aveva risposto alla convocazione per la ripresa dell'attività.

La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'atleta, inviava il deferimento a questo Tribunale che fissava per la discussione l'udienza del



14/03/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Nessuno si collegava per l'incolpato.

Il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni illustrava il deferimento e pur accennando a riserve per come si erano svolti i fatti e per l'eccezione di alcuni atleti per aver trovato la palestra chiusa nei giorni di convocazione concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta e per l'irrogazione di adeguate sanzioni (tre mesi di sospensione).

All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udite la relazione della Procura nonché le deduzioni difensive, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare il collegio rilevava come nell'esercizio dell'azione non erano stati rispettati i termini di cui all'art 49 del Regolamento giurisdizionale che al n. 4 prevede:

“Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria nei due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice.”

Nel caso di specie l'atto di conclusione delle indagini è datato 5 Ottobre 2021, il termine di giorni 7 per l'audizione o memorie concesso scadeva il 12 Ottobre 2021 e quindi l'atto di deferimento, che porta la data del 16 Novembre 2021, doveva invece essere emesso entro il 12 Novembre 2021 .



Poiché il termine previsto dal richiamato articolo deve intendersi perentorio poiché non assimilabile ai termini endoprocessuale, deve dichiararsi prescritta l'azione della procura.

### **PQM**

Il Tribunale dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta Marco Francavilla.

Roma li 16/03/2022

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 18 marzo 2022